

# STUDIO LEGALE

AVV. FABRIZIO SCAGLIOTTI

Corso Garibaldi, 5  
35122 – PADOVA  
Tel. 049664535  
Fax 0498781895

AVV. PROF. LUDOVICO MAZZAROLLI

e-mail: [fscagliotti@studiolegalescagliotti.it](mailto:fscagliotti@studiolegalescagliotti.it)

Padova, 11 marzo 2016

Al direttore regionale  
Area Sanità e Sociale  
dottor Domenico Mantoan  
Palazzo Molin  
San Polo, 2513  
30125 Venezia  
[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)

Ai direttori generali  
e commissari straordinari  
delle aziende Ulss  
aziende sanitarie del Veneto  
e dell'Istituto Oncologico Veneto  
loro indirizzi PEC

**Oggetto:** comunicazione prot. n. 94650 C. 110 del 9 marzo 2016 – corsi di formazione manageriale di cui agli art. 15 e 16 quinquies del d. lgs. 502/1992 e 7 DPR 484/1997 – svolgimento fuori orario di lavoro – atto di intimazione e diffida

Scrivo in qualità di legale officiato dalla segreteria regionale del Veneto del sindacato CIMO, che mi conferisce mandato.

Con la comunicazione di cui in oggetto il direttore regionale alla sanità scrive, tra l'altro, che poiché il conseguimento dell'attestato di formazione manageriale costituisce requisito necessario per lo svolgimento o il mantenimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, la partecipazione al relativo corso esulerebbe dalle attività non assistenziali per le quali è possibile fruire, ai sensi dell'art. 14, comma 4 delle aree dirigenziali del 3.11.2005, di quattro ore settimanali anche in forma cumulata, né sarebbe possibile fruire dell'istituto di cui all'art. 23 del ccnl 5.12.1996 o di qualsiasi altro istituto: il corso dovrebbe essere dunque svolto fuori dell'orario di lavoro.

L'art. 14 citato afferma che *Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc.* L'elencazione è, all'evidenza, non tassativa, tanto che, nel proseguo, esso afferma che le ore ad esso destinate possono cumularsi anche con quelle

di cui all'art. 23 del ccnl 1996, il quale assegna otto giorni l'anno per la partecipazione a concorsi, a convegni, congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi, connessi all'attività di servizio.

Non si comprende come il fatto che tale corso sia indispensabile per il mantenimento od il rinnovo dell'incarico possa incidere sull'applicazione dell'istituto: basti una considerazione sul punto.

Tra i casi espressi di fruizione delle ore destinate all'attività non assistenziale la norma contrattuale richiamata (art. 14 cit.) inserisce l'ECM: ai sensi dell'art. 16 *quater* del d. lgs. n. 502/1992 *La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle Università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private. Si tratta dunque di una situazione del tutto simile a quella prospettata*, per la quale la contrattazione collettiva (art. 23 ccnl integrativo), nel caso in cui il dipendente non acquisisca i crediti formativi senza giustificato motivo, prevede penalizzazioni nelle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali.

Si ricorda poi che l'art. 19 del ccnl 10.2.2004 della dirigenza medica e veterinaria prevede congedi per la formazione *Al fine di consentire la sua partecipazione ad attività formative diverse da quelle obbligatorie...*. Se ne ricava che nemmeno questo istituto sarebbe applicabile al caso in esame, trattandosi appunto di attività obbligatoria: il dipendente potrebbe dunque utilizzare solo le proprie ferie per poter partecipare al corso, ma ciò contrasterebbe palesemente con la funzione di tale istituto che è quella di consentire il recupero delle energie psicofisiche. E' appena il caso di notare che, dati i giorni di frequenza obbligatoria al predetto corso, 23, gli interessati dovrebbero di fatto rinunciare alla fruizione della quasi totalità delle ferie nell'anno di svolgimento dello stesso, compromettendo gravemente il loro diritto al riposo.

Non pare dunque possa sussistere alcun dubbio che le attività connesse al predetto corso possano essere svolte all'interno delle ore di cui al più volte citato art. 14.

Confido dunque che le aziende cui la presente è inviata recepiscano le indicazioni fornite con questa mia, scongiurando così le iniziative individuali degli iscritti tese all'accertamento del loro diritto, alle quali il sindacato che rappresento fornirà pieno appoggio.

Distinti saluti.

Avv. Fabrizio Scagliotti